

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 2413

R.R. 23/12/2004 n. 12: “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”; articolo 4, comma 4: Variazione data dei saldi.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività commerciali e programmazione rete distributiva, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

Il R.R. n. 12/2004 “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie” fissa, tra l'altro, i periodi e le date di vendita di fine stagione o saldi stabilendo, all'articolo 4, comma 4, che la Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possa modificare detti periodi e date con le procedure di consultazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 11/2003.

In applicazione del citato articolo 4, con DGR n. 2145 dell'11/12/2007, la data di inizio dei saldi invernali ed estivi è stata fissata rispettivamente al primo sabato di gennaio e al primo sabato di luglio.

In data 24/11/2009 la FISMO Confesercenti, Federazione Italiana Settore Moda, ha chiesto lo slittamento della data di inizio saldi al secondo sabato di gennaio 2010 (sabato 9 gennaio). La Confesercenti regionale, con nota prot. n. 179.09 O.S./2009 ha fatto propria detta richiesta confermando la richiesta di slittamento.

La richiesta di rinvio della data di inizio dei saldi è motivata sulla base di alcune difficoltà per le imprese operanti nel settore moda ed accessori per organizzare l'inizio dei saldi per il 1° sabato di gennaio 2010 a causa dell'impossibilità di allestire i magazzini vendita nella giornate del 31 Dicembre e 1° Gennaio anche per l'indisponibilità del personale dipendente coinvolto nelle operazioni.

Al fine di attivare, in tempi brevi, le procedure di consultazione previste dalla legge, il Servizio Attività Economiche e Consumatori ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, la nota prot. n. 045/6593 del 27/11/2009 per acquisire i necessari pareri da parte delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei commercianti, delle organizzazioni

dei consumatori e dei sindacati dei lavoratori. Stante i tempi brevissimi a disposizione, la predetta nota invitava a trasmettere immediatamente eventuali motivi di dissenso.

Risultano pervenuti a questo Servizio i pareri di legge trasmessi da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative come previsto dall'articolo 2 della L.R. 11/2003.

In particolare la Confcommercio regionale ha concordato con la necessità di slittamento della data, proponendo la data del 07/01/2010 per andare maggiormente incontro alle aspettative dei consumatori.

La Consulta Regionale Consumatori ed Utenti (C.R.C.U.) in data 03/12/2009 ha espresso parere non favorevole allo slittamento della data dei saldi sottolineando che “i saldi continuano a rappresentare un tradizionale evento in grado di avvicinare i consumatori ai beni di consumo in questo momento di crisi che riduce il potere di acquisto delle famiglie”. La Consulta nel medesimo messaggio sottolinea che, qualora la Regione ritenesse di accogliere la richiesta, lo slittamento deve essere il minore possibile.

Per un approfondimento sulla questione l'Ufficio ha acquisito informazioni in ordine al comportamento di altre regioni la cui normativa, in analogia a quella della Puglia, fissa i saldi al primo sabato di gennaio. È stato accertato che anche altre regioni hanno deciso un rinvio della data dei saldi, riconoscendo effettivamente le difficoltà organizzative degli operatori commerciali e che, nella maggior parte dei casi, è stato effettuato uno slittamento al 5 gennaio.

Pertanto, tenuto conto delle motivazioni espresse nei pareri pervenuti, espletate le procedure di consultazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 11/2003, si ritiene di poter conciliare le varie istanze pervenute consentendo agli operatori di disporre di un breve lasso di tempo per allestire le vetrine e organizzare le proprie proposte di sconto e, nel contempo, di accogliere le sollecitazioni dei consumatori fissando la data di inizio dei saldi 2010 al 5 gennaio.

Si propone, pertanto, di fissare, per l'anno 2010, la data di inizio dei saldi invernali di cui all'articolo 4, comma 4, del R.R. 12/2004 e DGR n. 2145 dell'11/12/2007, al giorno 5 gennaio 2010.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente confermato

- di prendere atto e fare propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- di fissare, in applicazione dell'articolo 4, comma 4, del R.R. 12/2004, per l'anno 2010, la data di inizio dei saldi invernali al giorno 5 gennaio 2010;
- di confermare le modalità, le procedure e le limitazioni fissate con R.R. 12/2004;
- di confermare la data di fine dei saldi invernali al 28 febbraio e le date di inizio e fine dei saldi estivi rispettivamente al primo sabato di luglio e al 15 settembre;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di trasmettere a cura del Servizio A.E.L. il presente provvedimento all'A.N.C.I. e ai C.A.T., Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. 13/2004, al fine di una corretta e tempestiva divulgazione della variazione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 2414

Art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; rideterminazione dell'aliquota addizionale regionale IRPEF.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Settore Finanze riferisce:

- per le esigenze del bilancio regionale, in specie per concorrere al mantenimento dell'equilibrio della gestione finanziaria del servizio sanitario regionale, è stato necessario l'innalzamento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, nell'ambito delle misure massime previste dall'art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, e l'innalzamento dell'aliquota dell'Irae, intervenute con l'art.3, Legge regionale n°40 del 31/12/2007;
- con l'art. 5, legge regionale n°10 del 30 aprile 2009 è stato previsto che "le eventuali somme rivenienti dalla compartecipazione dell'Iva non sanitaria degli esercizi finanziari precedenti devono essere destinate a eliminare o ridurre l'IRBA e le aliquote aggiuntive regionali dell'Irap e dell'Irpef";
- nel bilancio di previsione 2010, l'ammontare di compartecipazione Iva non sanitaria iscrivibile quale entrata al bilancio è pari a euro 76.525.861;
- l'ammontare stimato di entrata 2010 per manovra propria a valere sull'addizionale regionale Irpef è